

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10987 Anno 2021

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 26/04/2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 2467/2018 r.g. proposto da:

F.W.

DE LUCA ANGELA (cod. fisc. DLCNGL64M56L259F) e DE VIVO SALVATORE (cod. fisc. DVVSVT59S12I377I), rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Gennaro Stellato, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Diaz n. 53.

- **ricorrenti** -

contro

FIMBANK P.L.C. (cod. fisc. 91134240596), con sede legale in Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's, STJ, Malta, in persona del Vice Presidente Esecutivo e Responsabile dell'Area Legale, Avv. Andrea Batelli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli Avvocati Giuseppe Barreca e Bianca Maria Menichelli, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso lo Studio Barreca & Partners, alla via Lombardia n. 23/C.

- **controricorrente** -

Ord
767
2021

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI SALERNO depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 28 dicembre 2015/12 gennaio 2016, n. 124, la Corte di appello di Salerno rigettò l'istanza della Fimbank p.l.c. (istituto di credito costituito e vigente ai sensi delle leggi di Malta) volta ad ottenere il riconoscimento e la declaratoria di esecutività, in Italia, ai sensi del Reg. CE 44/2001, della sentenza resa dalla Corte Civile di Malta, nella seduta del 18 giugno 2014, a definizione della citazione n. 359/2014, recante la condanna della MIX s.r.l. e/o dei garanti solidali Angela De Luca e/o Salvatore De Vivo, al pagamento, in favore della menzionata banca, della complessiva somma di € 1.891.152,58, oltre spese di lite.

2. Con sentenza del 15 dicembre 2016/31 maggio 2017, n. 24, la medesima corte d'appello, dinanzi alla quale la Fimbank p.l.c. aveva promosso opposizione ex art. 43 del citato Regolamento, l'ha accolta e, per l'effetto, previa revoca del suddetto decreto n. 124/2016, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Italia la menzionata sentenza della Corte maltese.

2.1. La corte distrettuale, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto insussistenti le contestazioni mosse dalla De Luca e dal De Vivo circa: i) un'asserita lesione del contraddittorio nel procedimento innanzi al giudice straniero, per non essere stata fornita in alcun modo la prova delle notifiche dell'atto introduttivo del corrispondente procedimento; ii) la pendenza, in Italia, di ben due giudizi (n. 1396 del 2014 e 914 del 2014), fra le stesse parti, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.

2.1.1. In particolare, quanto alla prima, ha osservato che *«la ricorrente ha prodotto l'atto introduttivo del giudizio maltese, le relate di notifica [...] e gli avvisi di ricevimento nei confronti di Angela De Luca, Salvatore De Vivo e della MIX s.r.l., recanti la data del 26 maggio 2014 [...]. Ne consegue che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato in conformità della*

normativa maltese e di ciò si è dato atto anche nella sentenza, per cui è causa, in cui il giudicante esplicitamente ha affermato: "Visto che, anche se debitamente notificati, nessuno degli intimati si è presentato per contestare la causa" [...]. Peraltro, poiché l'atto di citazione è stato notificato il 26 maggio 2014 e l'udienza di trattazione è stata fissata per il 18 giugno 2014, i convenuti avevano la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa secondo quanto prescritto dal diritto maltese, depositando la propria "risposta giurata " nel successivo termine di 20 giorni. Inoltre gli stessi, ben consapevoli dell'esistenza del processo pur avendo scelto di non costituirsi, avevano parimenti la possibilità di impugnare la decisione nel termine di 20 giorni dalla sua emissione, come previsto dal diritto maltese. Da ciò consegue che, essendo stato pienamente rispettato il diritto di difesa alla stregua della normativa maltese e dei principi del diritto internazionale, non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 34, lett. b)».

2.1.2. Con riguardo alla seconda, invece, ha rimarcato che «il procedimento n. 914/2014 ha ad oggetto l'istanza di sequestro conservativo avanzata dalla FIMBANK p.l.c. nei confronti degli odierni resistenti ed accolta dal giudice del Tribunale di Nocera Inferiore nei soli confronti della sig.ra Angela De Luca. Il procedimento n. 1396/2014 ha ad oggetto l'attuazione del predetto sequestro ex art. 678 c.p.c.». Ha quindi opinato che «il procedimento cautelare de quo non integra una circostanza ostativa all'exequatur. Infatti, anche, se l'istanza di sequestro si fonda sul medesimo credito accertato col titolo di cui si controverte, va evidenziato che il processo svoltosi dinanzi al Tribunale maltese non costituisce altro che il giudizio di merito in vista del quale la misura cautelare è stata richiesta al giudice nocerino: il sequestro è stato emesso con provvedimento dell'8.04.2014 e il giudizio maltese è stato intrapreso con atto depositato il 28 aprile 2014 e notificato ai convenuti il 26 maggio 2014. Il legame di strumentalità fra il procedimento cautelare e la controversia maltese è messo in risalto dallo stesso giudice straniero [...]. E allora, alla luce di tali risultanze, risulta data corretta applicazione alla normativa di cui all'art. 669-ter, comma 3, c.p.c., secondo cui, qualora la causa di merito

appartenga alla giurisdizione di un giudice straniero, la domanda cautelare può essere proposta comunque in Italia dinanzi al giudice del luogo in cui il provvedimento cautelare deve essere eseguito, che sarebbe competente per materia e per valore».

2.1.3. Quella corte, infine, ha dato atto dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione espressamente prevista dal Regolamento n. 44/2001 CE.

3. Per la cassazione dell'appena descritta sentenza ricorrono per cassazione la De Luca ed il De Vivo, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la Fimbank p.l.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) *«Violazione o falsa applicazione degli artt. 43 del Reg. CE n. 44/2001, 80 del Reg. CE n. 1215 del 2012, 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, 702-ter e 345 c.p.c., con riferimento alla ritenuta applicabilità della disciplina del rito sommario di cognizione rispetto alla produzione di nuovo materiale documentale in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»*. Premettendosi che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il Reg. UE n. 1215/2012, il cui art. 80 aveva abrogato l'art. 43 del Reg. CE n. 44 del 2001, viene contestato alla corte distrettuale di non aver fatto applicazione del regime di preclusioni di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. malgrado il connotato strettamente impugnatorio da riconoscersi al rimedio esperito dalla Fimbank p.l.c.;

II) *«Violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 218/94, con riferimento alla pendenza di giudizi tra le medesime parti in lite presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»*, sostanzialmente censurandosi la mancata condivisione, da parte della corte territoriale, della prospettata sussistenza di altri due giudizi, pendenti tra le stesse parti in causa, quale condizione ostativa al riconoscimento della sentenza oggetto dell'odierno procedimento.

2. La prima delle riportate doglianze non merita accoglimento.

2.1. Giova premettere che il Regolamento UE 12 dicembre 2012, n. 1215, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 20 dicembre 2012, n. 351/2012, ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo (10.1.2013), ai sensi del suo art. 81, comma 1. Lo stesso ha abrogato il regolamento (CE) n. 44/2001 (art. 80), ma è destinato a trovare applicazione a decorrere dal 10.1.2015 (art. 81, comma 2). Peraltro, in deroga all'art. 80, alle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10.1.2015 continua ad applicarsi il Reg. n. 44/2001 (art. 66, comma 2).

2.2. Nella specie, poiché la decisione della cui esecutività si discute è stata emessa, il 18 giugno 2014, a definizione della citazione n. 359/2014, anteriormente, dunque, al 10 gennaio 2015, al corrispondente procedimento vanno applicate le disposizioni del Capo III del citato Regolamento CE n. 44/2001. Queste prevedono che quando il giudice nazionale competente, nel caso dell'Italia la corte d'appello, pronuncia una decisione sull'istanza rivoltagli ex art. 39 del Regolamento, intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività e contro tale decisione è proposto ricorso a norma dell'art. 43, la decisione emessa sul ricorso, secondo l'art. 44, può costituire oggetto unicamente del rimedio previsto nell'allegato IV, che, per l'Italia, è il ricorso per cassazione.

2.3. Va pure rimarcato che, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011 (Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento), *"le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione"*.

2.4. Merita, poi, di essere ricordato che, nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e prima che la legge 31 maggio 1995, n. 218, abrogasse gli artt. da 796 a 805 cod. proc.

civ. in tema di efficacia delle sentenze straniere, a questa Corte sono state sottoposte questioni che richiedevano di prendere posizione sulla natura del procedimento previsto dagli artt. 36 a 40 della Convenzione suddetta. Si trattò, in particolare, di stabilire che natura avesse l'opposizione attribuita alla parte contro cui veniva accordata l'esecuzione di una pronuncia resa in altro Stato membro: questo allo scopo di individuare le regole procedurali da applicare a tale opposizione nel diritto interno. La Corte ha così avuto modo di mettere in evidenza, sin dall'inizio, due tratti di quel procedimento: il suo appartenere, non diversamente dal giudizio di deliberazione, all'area della giurisdizione di cognizione, per il suo essere ordinato alla soluzione di un conflitto su diritti, e non a quello della volontaria giurisdizione, che veniva postulata per sottrarre il giudizio di opposizione all'osservanza di un qualsiasi termine (*cfr.* Cass. n. 3949 del 1983); profilarsi il modulo istanza - decisione - opposizione come procedura di tipo monitorio, con provvedimento su ricorso di una parte senza audizione dell'altra, salvo successiva pronuncia in contraddittorio a seguito di opposizione da proporsi in forma di citazione: modulo, questo, semplificato, cui peraltro la parte istante non era costretta potendo percorrere quello ordinario della domanda di deliberazione proposta con citazione, sì da offrire immediatamente all'altra parte la garanzia del contraddittorio (*cfr.* Cass. n. 6519 del 1982). L'assimilazione dell'opposizione di cui si tratta qui a quella avverso il decreto d'ingiunzione è stata in seguito ripresa da Cass. 16 luglio 1994 n. 6704, in un'occasione in cui si discusse quale posizione processuale fosse da riconoscere all'opponente e, affermatosi che aveva quella sostanziale di convenuto, si negò che dovesse formulare tutte le ragioni di opposizione nell'atto introduttivo del relativo giudizio. Questa ricostruzione del procedimento interno è stata poi seguita dalla Corte, in casi soggetti all'applicazione della Convenzione di Bruxelles, anche dopo l'entrata in vigore della legge 218 del 1995 (*cfr.* Cass. n. 16163 del 2007).

2.5. Successivamente, Cass. n. 253 del 2010 ha evidenziato che «*la disciplina dettata dagli artt. 38 e segg. del Regolamento CE n. 44/2001*

presenta sostanziali differenze, rispetto a quella dei corrispondenti articoli della Convenzione di Bruxelles, sia in sé, dal punto di vista della restrizione delle condizioni ostative alla dichiarazione di esecutività, sia quanto alla possibilità, esclusa, che il ricorrere di tali condizioni sia oggetto di accertamento nella fase non contraddittoria del procedimento (art. 41 Reg. in relazione agli artt. 34 e 35). Condizioni ostative, nella misura che gli artt. 34 e 35 Reg. le prevedono, che costituiscono, insieme alla verifica delle sue condizioni d'ammissibilità, lo specifico oggetto del procedimento in contraddittorio (art. 43, n. 2 Reg.), aperto dal ricorso contro la decisione relativa all'istanza per la dichiarazione di esecutività (art. 43, n. 1 Reg.), che, come già nel regime della Convenzione di Bruxelles (art. 36, n. 1 e 40, n. 1 Conv.), ciascuna delle parti è ammessa a proporre (art. 43, n. 1 Reg.). Il procedimento eventuale che fa seguito alla decisione presa sull'istanza, presenta, nel Regolamento 44/2001, rispetto alla Convenzione di Bruxelles, pur nel comune quadro di un giudizio in cui l'esame del ricorso deve avvenire secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, l'accentuazione del suo carattere di speditezza, essendo previsto nell'art. 45, n. 1 Reg. che il giudice debba pronunciarsi senza indugio».

2.5.1. La medesima pronuncia si è pure fatta carico di verificare se le modifiche apportate dal Regolamento alla disciplina del procedimento di cui si discute imponessero di abbandonare soluzioni fino ad allora seguite dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Convenzione di Bruxelles a proposito dell'analogo rimedio. In proposito, si è ritenuta non significativa «la sostituzione, nella versione linguistica italiana, del termine ricorso al termine opposizione», e negli stessi sensi si è concluso, «al fine di considerare mutata la natura del rimedio», quanto alla «circostanza che l'esame della istanza intesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività sia ristretto al riscontro delle condizioni di ammissibilità descritte dall'art. 53 Reg., giacché la dichiarazione, se accordata, presenta, da un lato, un'efficacia non minore che nella disciplina della Convenzione, dall'altro la stessa attitudine a precludere, fuori del giudizio provocato dal convenuto nel rispetto del termine stabilito, un rinnovato esame dei motivi che avrebbero

potuto essere di ostacolo al riconoscimento e, per altro verso, apre l'adito al giudizio sull'esistenza di tali motivi, a contrasto dell'assenza implicitamente postulata nell'istanza (art. 45, nn. 1 e 2 Reg., in relazione agli artt. 34 e 35)».

2.6. Può concludersi, allora, agevolmente, nel senso dell'essere stata mantenuta la complessiva struttura del procedimento in esame, anche dopo l'entrata in vigore del Reg. CE n. 44/2001, alla stregua del modulo istanza - decisione - opposizione, come procedura di tipo monitorio, con provvedimento su ricorso di una parte senza audizione dell'altra, salvo successiva pronuncia in contraddittorio a seguito di opposizione da proporsi nelle forme e nei termini ivi sanciti.

2.7. Le argomentazioni tutte fin qui esposte appaiono, pertanto, assolutamente sufficienti a giustificare il *modus procedendi* della corte distrettuale, la quale, una volta correttamente considerata la fase di opposizione introdotta dall'iniziativa ex art. 43 del Reg. CE n. 44/2001 della Fimbank p.l.c. alla stregua di quanto analogamente avviene nell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, ha escluso il carattere di impugnazione del giudizio in questione (*cfr.*, in tal senso, con riguardo al giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., *ex multis*, Cass. n. 15224 del 2020; Cass. n. 7071 del 2019) configurandolo come un procedimento «*di cognizione, soggetto, originariamente al rito ordinario e attualmente, a norma del comb. disp. degli artt. 67, comma 1-bis, della legge n. 218/1995 e 30 del d.l.vo. n. 150/2011, al rito sommario*». Da tanto, l'ulteriore, triplice conseguenza (a) della inutilizzabilità dell'art. 345 cod. proc. civ., (b) dell'applicazione della «*più snella ed informale disciplina prevista dal comma 5 dell'art. 703-ter c.p.c., che attribuisce al giudice ampi poteri istruttori, atteso che lo stesso, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto*» e (c) delle piena legittimità, nel corso del procedimento, privo di preclusioni, della produzione di nuovi documenti. Conclusione, quest'ultima, pienamente coerente con la recente statuizione resa dalla qui condivisa Cass. n. 46 del 2021, a tenore

della quale *«poiché l'art. 702-bis, commi 1 e 4, cod. proc. civ., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter cod. proc. civ.»*.

3. Parimenti insuscettibile di accoglimento si rivela, nel suo complesso, il secondo motivo, in relazione al quale, peraltro, va premesso che: *i)* come recentemente ribadito da Cass., SU, n. 28675 del 2020, l'accertamento della sussistenza, o meno, di una situazione di litispendenza internazionale non configura una questione di giurisdizione (*cfr.* pure Cass. n. 20841 del 2018; Cass., SU, n. 30977 del 2017), sicché il presente (motivo di) ricorso può essere deciso da questo collegio, e non va rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte; *ii)* come puntualizzato da Cass. n. 20841 del 2018, la litispendenza internazionale presuppone (art. 21 della Convenzione di Bruxelles e, poi, art. 27 Reg. CE 44/2001) una *lis alibi pendens*. Essa può essere dichiarata quando pendono due giudizi paralleli dinanzi a due giudici diversi. Che di litispendenza possa parlarsi solo quando pendano contemporaneamente due cause è scontato anche per la Corte di Lussemburgo: un passaggio in tal senso si trova, tra le tante, nella motivazione della sentenza pronunciata da Corte giust. CE 9 ottobre 1997, in causa C-163/95, *Von Horn*, ove si legge che *«il giudice adito per secondo dovrebbe sospendere il giudizio e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza a motivo della pendenza di una causa dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente»*; e in quella di Corte giust. CE 20.1.1994, in causa C-129/92, *Owens Bank*, ove si afferma che scopo della Convenzione di Bruxelles è *«l'interesse di una corretta amministrazione della giustizia evitare i procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti»*.

3.1. Fermo quanto precede, in punto di fatto, dalla narrazione della controricorrente e dalla sentenza oggi impugnata emerge che:

a) con procedimento cautelare *ante causam* promosso ai sensi dell'art. 669-ter, comma 3, cod. proc. civ., Fimbank p.l.c. ottenne dal Tribunale di Nocera, in data 8 aprile 2014, un'ordinanza recante il sequestro conservativo di tutti i beni immobili, mobili e crediti di proprietà dei suoi debitori MIX s.r.l., Angela De Luca e Salvatore De Vivo fino alla concorrenza del credito vantato nei loro confronti;

b) successivamente alla concessione del provvedimento cautelare, Fimbank p.l.c.: b-1) lo pose in esecuzione, quanto ai beni mobili, promuovendo un pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 678 cod. proc. civ., e, circa gli immobili, con la relativa trascrizione della misura presso l'Ufficio del Conservatore del Registro Immobiliare ai sensi dell'art. 679 cod. proc. civ.. Il pignoramento presso terzi fu opposto dalla De Luca (proc. n.r.g. 1396/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore) ed il Giudice dell'Esecuzione rigettò l'opposizione disponendo l'esecuzione del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 678 cod. proc. civ.; b-2) nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 669-octies cod. proc. civ., Fimbank p.l.c. intraprese il giudizio di merito presso la competente Corte maltese, cui era contrattualmente devoluta la giurisdizione della questione, pena la perdita dell'efficacia del provvedimento cautelare di sequestro conservativo. Instaurò, così, l'unica causa di merito volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria degli inadempimenti della MIX s.r.l. e dei suoi garanti a tutti gli accordi intercorsi con Fimbank, la risoluzione dei contratti di finanziamento, l'accertamento della debenza delle somme come richieste e, per l'effetto, la condanna della MIX s.r.l. e dei suoi garanti, in suo favore, alla restituzione di tali somme e/o al risarcimento dei danni. Questo giudizio, rubricato al r.g.n. 359/2014 presso la Corte Civile di Malta, si concluse con la sentenza del 18 giugno 2014 - passata in giudicato per la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge - oggetto della declaratoria di riconoscimento ed esecutività in Italia di cui oggi si discute;

c) Fimbank p.l.c., ottenuta l'indicata sentenza di condanna, per poter convertire il sequestro conservativo dei beni immobili in pignoramento, proposte in Italia, nel termine perentorio di cui all'art. 156-*bis* disp. att. cod. proc. civ., le domande di esecutorietà e di riconoscimento della sentenza medesima secondo la procedura prevista dal Reg. CE n. 44/2001, al fine di poter beneficiare, poi, degli effetti dell'art. 686 cod. proc. civ., secondo il quale il sequestro conservativo si converte in pignoramento e, quindi, potrà essere applicato l'art. 156 disp. att. cod. proc. civ. per l'esecuzione sui beni sequestrati.

3.2. E' sufficiente rimarcare, allora, che, nella specie, la corte territoriale ha accertato che i due procedimenti (rispettivamente n. 914/2014 r.g. e 1396/2014 r.g. del Tribunale di Nocera Inferiore), indicati dagli odierni ricorrenti come quelli a loro dire ostativi all'accoglimento dell'avversa richiesta di *exequatur*, altro non erano che, rispettivamente: i) quello afferente l'istanza *ante causam* di sequestro conservativo, ex art. 669-*ter*, comma 3, cod. proc. civ., sui beni di questi ultimi, peraltro conclusosi, con ordinanza dell'8 aprile 2014, ben prima, quindi, dell'inizio della controversia innanzi al giudice maltese, risalente all'8 agosto 2014, che ne costituiva il successivo, tempestivo giudizio di merito ex art. 669-*octies*, comma 1, cod. proc. civ.); ii) quello concernente l'esecuzione dell'ottenuto sequestro.

3.3. E' evidente, allora, che nessuna litispendenza internazionale (che presuppone, sul piano oggettivo, l'identità di cause. Cfr. Cass. n. 20841 del 2018), secondo l'accezione in precedenza riportata, poteva ipotizzarsi, posto che nessun altro giudizio di merito, avente il medesimo oggetto e fra le stesse parti, iniziato prima del processo straniero, ex art. 64, lett. f), della legge n. 218 del 1995, poteva considerarsi pendente allorquando quest'ultimo era stato intrapreso innanzi alla Corte maltese. Ed altrettanto è a dirsi in relazione al momento in cui le suddetta di richiesta di *exequatur* della Fimbank p.l.c. era stata proposta innanzi alla corte salernitana. Affatto condivisibilmente, dunque, la corte distrettuale ha concluso nel senso che «*Il legame di strumentalità fra il procedimento cautelare e la controversia*

maltese è messo in risalto dallo stesso giudice straniero [...]. E allora, alla luce di tali risultanze, risulta data corretta applicazione alla normativa di cui all'art. 669-ter, comma 3, c.p.c., secondo cui, qualora la causa di merito appartenga alla giurisdizione di un giudice straniero, la domanda cautelare può essere proposta comunque in Italia dinanzi al giudice del luogo in cui il provvedimento cautelare deve essere eseguito, che sarebbe competerle per materno per valore».

3.2. E' sicuramente vero, infine, che la litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, quella dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro *petitum* immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili (cfr. Cass., SU, n. 21108 del 2012). Una siffatta affermazione, però, non giustifica in alcun modo l'assunto degli odierni ricorrenti secondo cui *«nel caso che ci occupa, è di assoluta evidenza che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso dal ricorrente a seguito dell'attuazione del sequestro conservativo (nelle forme dell'art. 678 c.p.c.) mirava ad ottenere la declaratoria di illegittimità del titolo atteso che l'ordinanza di sequestro - emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore - limitava il medesimo ai soli beni immobili indicati nel summenzionato provvedimento»* (cfr. pag. 12 del ricorso).

3.2.1. Infatti basta solo considerare che l'instaurato procedimento ex art. 615 cod. proc. civ. riguardava la correttezza, o meno, della sola esecuzione del sequestro conservativo, senza minimamente coinvolgere l'accertamento dell'entità del credito (contenuto nella sentenza di condanna maltese, ormai divenuta cosa giudicata) a cautela del quale quella misura era stata autorizzata. Nessun contrasto di giudicati, ovvero inutili duplicazioni di attività giudiziaria, dunque, era concretamente configurabile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico dei soccombenti Angela De Luca e Salvatore De Vivo, in solido tra loro, e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cfr.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna Angela De Luca e Salvatore De Vivo, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla Fimbank p.l.c., liquidate in € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ~~Prima~~ Prima sezione civile